

# I riconoscimenti istituzionali Uisp

## 1. Delibera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il Consiglio nazionale: visto l'art. 6 della Legge 16 febbraio 1942, n. 426 e successive modificazioni; visti gli art. 4, 5 e 6 del DPR 2 agosto 1974, n. 530; considerato che alla crescente domanda di sport nel Paese - alla quale il Coni ha dato un contributo determinante con la sua azione di stimolo e di supporto - non è stata ancora data una risposta adeguata; che l'obiettivo esame della realtà del nostro Paese pone in evidenza la mancanza di una organizzazione e di mezzi nell'ambito dello sport a carattere sociale. Di tutti, distinto da quello coordinato e controllato dal Coni e dalle sfgn in conformità alle norme dell'ordinamento sportivo internazionale; che per tali motivi il Coni ha agevolato ed aiutato, fin dal loro nascita, gli enti di promozione sportiva; richiamato l'orientamento scaturito dal Consiglio Nazionale del Coni del 31 marzo 1976 che ha ravvisato l'opportunità di ricevere gli strumenti necessari per la costituzione di un rapporto continuativo fra Coni e Scuola, Enti Locali ed Enti di promozione sportiva, nella comune volontà di realizzare le migliori condizioni di un più largo sviluppo dello sport in ogni sua accezione; constatato che gli Enti di P.S. perseguono principalmente uno scopo promozionale e propagandistico di indubbio valore; che la loro esperienza, maturata sia autonomamente sia in collaborazione con il Coni e le sue Federazioni, può esprimersi ed estendersi come un contributo allo sviluppo della pratica sportiva e alla realizzazione dell'obiettivo di uno sport per tutti i cittadini; preso atto delle conclusioni dell'incontro tra la G.E. e gli enti di promozione svoltosi il 20 maggio scorso, per cui: «... il Coni riconosce agli Enti di P. S. la volontà e la capacità di operare positivamente su tutto il territorio nazionale, per questo da molti anni esiste tra il Coni ed Enti un rapporto sostanziale di accordo, che a seguito degli ultimi chiarimenti intervenuti potrà diventare prezioso per il raggiungimento degli scopi comuni, ... «Lo sport è una attività unitaria che si rappresenta e si realizza in forme diverse; che lo sport agonistico, disciplinato da norme e da leggi è ambito in cui operano Coni, Federazioni Sportive, Società e Enti di P.S., e che esiste un vasto spazio in cui la scuola e gli stessi Enti di P.S. in armonia e collaborazione con il Coni e le Federazioni Sportive potranno insieme compiere una concreta ed importante opera di promozione e di conquista con il concorso determinante ed essenziale di Regioni e di Enti locali e con l'impegno di tutte le forze politiche e sociali, delle associazioni del tempo libero e delle confederazioni sindacali» «ravvisata la necessità di appellarsi a tutte le forze sportive affinché sostengano presso il nuovo Parlamento l'urgenza della realizzazione di una serie di riforme prioritarie» e «ai fini di consentire un concreto lavoro comune del CONI e degli Enti di P.S. la giunta delibera di proporre al C.N. e il riconoscimento degli Enti di P.S. e propone di costituire un Comitato Coni-Enti di P.S., che prenda in esame il quadro di riforme prioritarie per la realizzazione di uno sport per tutti i cittadini e a cui in una fase successiva potranno essere chiamati a far parte di tutte le altre componenti interessate» «...considerata la vastità delle materie, dei soggetti e dei settori che interessano la pratica sportiva - conclude il comunicato emesso il 20 maggio u.s.; - sembra opportuno procedere alla costituzione di

sottocomitati che abbiano il compito di studiare aspetti omogenei per proporre soluzioni sul piano operativo».

Visto l'art. 321 del DPR 2 agosto 1974, n. 530 che affida al C.N. del Coni la facoltà di riconoscere «enti di propaganda sportiva» le organizzazioni sportive di importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e di promozione;

viste le domande di riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 530 ed i relativi allegati che documentano le finalità degli Enti, i loro programmi sportivi e finanziari degli ultimi tre anni e futuri;

preso atto della riserva da parte degli Enti stessi di presentare il testo definitivo degli statuti per i quali sono in corso modifiche di dettaglio che non influiscono sulle finalità e gli scopi degli Enti quali risultino dagli statuti attualmente in vigore, allegati alle domande;

ritenuto che gli Statuti predetti non contrastano, nè con le norme di legge nè con l'ordinamento internazionale e nazionale sportivo;

vista la relazione della Giunta Esecutiva in data 23 giugno dalla quale risulta che l'intensa attività di promozione sportiva svolta dagli Enti di Promozione Sportiva in tutto il territorio nazionale trova riscontro positivo dalle inchieste condotte annualmente attraverso gli organi provinciali del CONI, le Federazioni Sportive e attraverso gli Enti stessi, come si evince dai risultati delle due ultime inchieste, che fanno parte degli allegati alla relazione della Giunta; e che tale attività si esprime attraverso i Centri di Formazione Sportiva. Corsi per Animatori Sportivi, Giochi della Gioventù e in campo promozionale e federale;

ritenuto che l'Associazione Centri Sportivi Italiani (A.C.S.I.), l'Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.), il Centro Nazionale sportivo Fiamma, il Centro Nazionale sportivo Libertas, il Centro Sportivo EDUCATIVO Nazionale (C.S.E.N.), l'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.), l'Unione Sportiva ACLI sono organizzazioni sportive di importanza nazionale che ai sensi dei loro statuti hanno svolto e svolgono attività di promozione e diffusione dell'attività sportiva;

che pertanto, essi sono in possesso dei requisiti per il riconoscimento.

DELIBERA N° 27 del 24 giugno 1976

Sono riconosciuti Enti di Propaganda sportiva: l'Associazione Centri Sportivi Italiani (A.C.S.I.) l'Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.) il Centro Nazionale Sportivo Fiamma, il Centro Nazionale Sportivo Libertas, il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.), l'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.), l'Unione Sportiva ACLI.

Il Consiglio nazionale ai sensi dell'art 32 del DPR 2 agosto 1974 n. 530, si riserva di procedere entro 180 giorni all'approvazione degli statuti e dei regolamenti interni degli Enti di propaganda sportiva elencati nella presente deliberazione.